

Circolare n.246

Prot. N.1591 del 24.12.2013

---

**RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE SU  
RESPONSABILITA' CIVILE E TUTELA LEGALE**

---

Si comunica che a seguito di quanto deliberato nel corso dell'Assemblea Regionale del 16 dicembre u.s., le polizze in oggetto sono state rinnovate con alcune modifiche, di seguito elencate.

**Responsabilità civile professionale**

Oltre le attuali coperture, la nuova polizza prevede la tutela RC delle farmacie e dei farmacisti ivi operanti per:

i servizi erogati dalla farmacia, a condizione che siano contemplati dal D. Lgs. 153/2009 e dai successivi Decreti Ministeriali, relativi alla normativa dei servizi in farmacia;

l'eventuale responsabilità in relazione alle prestazioni rese dai professionisti sanitari e dagli esercenti le arti sanitarie, in farmacia o a domicilio del paziente.

Sono escluse tutte le attività non prettamente "sanitarie", come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di estetica e piercing, e tutte le prestazioni fornite da persone che svolgono professioni o arti sanitarie non riconosciute dalla normativa italiana, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il chiropratico.

**Tutela legale**

Anche al fine di reperire parte delle risorse economiche destinate alla più onerosa nuova polizza RC, la scrivente ha modificato la polizza inerente al rimborso delle spese legali, riducendone i costi, ma non il livello di tutela attualmente riconosciuto alle farmacie.

Le variazioni sono state studiate con l'intento di affidare alcune attività di tutela alle professionalità presenti nell'Unione regionale e nelle Associazioni provinciali, perfettamente in grado di fornire adeguata assistenza alle farmacie.

A tal proposito, nel mese di gennaio verrà organizzata una riunione presso la scrivente, al fine di condividere con il personale delle Associazioni provinciali le nuove modalità operative inerenti alla tutela legale.

Dal primo gennaio 2014, le farmacie che vorranno richiedere un rimborso delle spese legali, dovranno obbligatoriamente interessare tempestivamente la propria Associazione provinciale che, a sua volta, dopo essersi confrontata con l'Unione regionale, nel caso ricorrano gli estremi per poter risolvere autonomamente il caso, fornirà alla farmacia tutte le indicazioni e l'eventuale modulistica per agire stragiudizialmente.



Il ricorso ad un Avvocato, nel caso di sinistri da trattarsi in sede non giudiziale, deve considerarsi quale *extrema ratio* e solo nei casi in cui vi sia il preventivo avallo di Federfarma Lombardia; in ogni caso, non verranno rimborsate le spese legali per i casi di stragiudiziale amministrativo, con sanzione inferiore a 1.000 euro.

Naturalmente resta inteso che qualora la Farmacia, nonostante la consulenza e la documentazione fornita dalla Federfarma provinciale e dall'Unione regionale, intenda comunque ricorrere ai servizi di un Avvocato, le spese legali non potranno venire rimborsate.

Resta altresì inteso che tale attività consulenziale non potrà mai invadere la sfera di competenza esclusiva prevista dalla normativa in capo agli avvocati, che ad oggi riguarda l'attività giudiziale.

Infatti sarà cura delle Federfarma fornire tutti gli elementi perché le farmacie utilizzino gli strumenti già a disposizione e leciti, prima di ricorrere al supporto di un Avvocato.

Per quanto riguarda invece tutte le altre casistiche per cui si deve ricorrere al giudice, la nuova polizza prevede la riduzione dei massimali di rimborso delle spese legali, ad un limite di 6.000 euro, per i procedimenti penali, e di 3.000 euro per i casi di ricorso amministrativo o civilistico.

Cordiali saluti.

Il Segretario  
f.to Dott. Gusmeroli Giordano